



Comune di Cittadella

Cittadella Città d'Arte

Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI ALLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (LEGGE 18/03/1968 n. 337)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18.03.1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- sagre - fiere - feste tradizionali;
- installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni.

Art. 2 - Concessione delle aree.

Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle imprese che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della legge 18.03.1968, n. 337, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Per le istanze trasmesse successivamente, non si garantirà l'esame.

Per la partecipazione alle manifestazioni: sagre, feste patronali o rionali e simili non organizzate dal Comune, la concessione verrà rilasciata previo nulla osta da parte del Comitato organizzatore della festa, il quale comunicherà i nominativi delle ditte ammesse.

Le eventuali sostituzioni dovranno essere sempre autorizzate con la stessa procedura.

L'Amministrazione Comunale, cui compete il rilascio delle concessioni in riferimento alle manifestazioni organizzate direttamente, dovrà valutare, in caso di variazioni in eccesso dell'organico del parco, il numero massimo di attrazioni che possono essere accolte.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico, dello spazio d'ingombro e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.

Art. 3 - Istruttoria delle domande.

La richiesta di concessione di suolo pubblico e di licenza temporanea di esercizio dovrà essere presentata tramite il portale telematico usato dall'Amministrazione Comunale allegando la documentazione ivi richiesta.

Art. 4 - Esito dell'istruttoria.

L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato.

Art. 5 - Organico delle attrazioni.

Il Dirigente di Settore, prima dell'esame delle singole domande, stabilirà, sulla base dell'elenco delle attrazioni e delle relative misure d'ingombro, il numero ed il tipo delle attrazioni che possono essere ammesse nelle aree di installazione, sentiti il Dirigente del Servizio Tecnico ed il Comando del Corpo Polizia Municipale.

Nel determinare l'organico delle aree di installazione il Dirigente dovrà seguire i seguenti criteri:

- Frequenza sulla piazza riferita ai vari tipi di attrazione;
- Equilibrio tra le varie attrazioni in modo da evitare eccessive concentrazioni di giostre simili;
- Attualità dell'attrazione, tenuto conto dell'interesse che la stessa suscita presso il pubblico.

L'Amministrazione Comunale può prevedere all'interno dell'area, l'installazione di una o più attrazioni novità, secondo la disponibilità di metri quadrati. Nel caso ci sia la possibilità di un'area di installazione per le attrazioni novità, le domande di installazione degli spettacoli viaggianti considerati novità potranno essere mandate tramite PEC dal Comune alle Associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti le quali formuleranno, un motivato parere riguardante quali delle attrazioni potrebbero avere priorità in seguito all'esperienza maturata nel campo da parte delle associazioni stesse. Il Comune in seguito potrà confermare il parere espresso o se ne discosterà.

Tali domande dovranno essere corredate da documentazione esplicativa dell'attrazione e del suo funzionamento (foto, video, link a media dimostrativi ecc).

Ai fini del presente Regolamento si intende come attrazione novità quella che esprime caratteristiche nuove, non è simile ad altre già esistenti, tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare.

Nella eventualità che per la medesima attrazione di novità vi siano più richieste, si procederà con i criteri richiamati all'art. 6.

Nel caso non vi siano richieste di installazione di attrazioni novità, la giostra che ha partecipato alla precedente manifestazione con la suddetta qualifica può partecipare anche alle successive edizioni, purché non sia sottratta disponibilità di area per le altre attrazioni e non si vada a ledere i diritti degli altri partecipanti.

L'Amministrazione Comunale potrà riservarsi, all'interno del parco, prima della fissazione dell'organico uno spazio fino a duecento metri quadrati per attività complementari del Comune e/o della Pro Loco.

Art. 6 - Requisiti preferenziali.

Fissato l'organico delle aree di installazione si procederà alla valutazione della domanda.

In sede di istruttoria agli effetti dell'accettazione, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:

- 1) Anzianità di presenza ad altre manifestazioni organizzate dal Comune nel proprio territorio.

L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione al parco in assenza di giustificato motivo, perde tutto il relativo punteggio; la partecipazione ad altri parchi non è considerata in alcun caso giustificato motivo.

L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio.

E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che sarà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI (solo per manifestazioni organizzate dal Comune):

1) Anzianità di partecipazione ad altre manifestazioni:

- per ogni anno di partecipazione ad altre manifestazioni organizzate dal Comune nel proprio territorio (si terrà conto delle domande presentate negli ultimi 10 anni):
PUNTI 1.

2) In caso di parità di punteggio potrà essere mandata una PEC dal Comune alle Associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti le quali formuleranno un motivato parere riguardante quali delle attrazioni potrebbero avere priorità in seguito all'esperienza maturata nel campo da parte delle associazioni stesse. Il Comune in seguito potrà confermare il parere espresso o se ne discosterà.

In caso di sostituzione dell'attrazione con altra di proprietà e dello stesso tipo e con le stesse misure d'ingombro l'assegnazione dei punteggi avverrà normalmente.

Terminata la valutazione delle domande il Dirigente di Settore procederà alla formazione ed approvazione della graduatoria generale e di quella per le eventuali sostituzioni.

Per le manifestazioni esistenti (per le quali si è già stabilito l'organico) si tengono fermi i punteggi maturati fino all'anno di approvazione del presente aggiornamento del regolamento relativamente alle attrazioni in organico e per gli anni successivi si aggiungeranno 5 punti per ogni anno di presenza alla manifestazione.

In caso di parità di punteggio sarà privilegiato l'esercente con maggiore anzianità dimostrabile con il dato di inizio attività di spettacolo viaggiante indicato in Visura Camerale;

L'organico delle attrazioni di spettacolo viaggiante e le graduatorie verranno pubblicati unitamente alla determina di approvazione delle stesse all'Albo Pretorio del Comune.

L'eventuale assegnazione di posti vacanti verrà effettuata pescando dall'apposita graduatoria per le sostituzioni.

Le sostituzioni dovranno avvenire rispettando i seguenti criteri:

- 1) verrà data precedenza ai parenti fino al sesto grado di parentela che abbiano a disposizione un'attrazione avente dimensioni pari o inferiori al luogo di installazione;
- 2) nel caso in cui non vi siano i familiari sopra descritti, verrà data priorità all'attrazione con maggior punteggio che abbia dimensioni prioritariamente pari o in subordine inferiori dimensioni al luogo di installazione con preferenza per l'eventuale

attrazione novità;

- 3) nel caso non vi siano i requisiti stabiliti dai precedenti due punti verrà data preferenza all'attrazione avente maggior punteggio che sia della stessa tipologia elencata nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Punteggi da attribuire alle domande delle attrazioni di spettacolo viaggiante non rientranti nell'organico:

- 1) Anzianità e continuità di domanda: verrà dato un punto per ogni anno in cui è stata presentata domanda per sostituire eventuali assenze dall'organico (per stabilire la prima graduatoria dall'anno di vigenza del presente aggiornamento, si terrà conto delle domande presentate negli ultimi 10 anni e negli anni successivi si continuerà la numerazione in base alle successive domande presentate);
- 2) in caso di parità di punteggio potrà essere mandata una PEC dal Comune alle Associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti le quali formuleranno un motivato parere riguardante quali delle attrazioni potrebbero avere priorità in seguito all'esperienza maturata nel campo da parte delle associazioni stesse. Il Comune in seguito potrà confermare il parere espresso o se ne discosterà.

L'assegnazione di posti vacanti potrà avvenire entro il decimo giorno prima della Fiera. A partire dal nono giorno prima della Fiera non sarà più possibile assegnare posti vacanti e le eventuali aree non assegnate resteranno libere anche al fine di rendere più ampie le aree di deflusso del pubblico.

Art. 7 - Sostituzione dell'attrazione.

E' consentita altresì la sostituzione, purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco e abbia dimensioni pari o inferiori al posteggio occupato, oppure superiore purché la sostituzione non comporti lo spostamento o la fuoriuscita di una singola attrazione e purché siano garantite le vie di fuga spazio permettendo.

Art. 8 - Gestione diretta dell'attrazione.

Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico, purché abbiano l'età prevista dalla legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

Art. 9 - Successione nell'esercizio.

Per le imprese, in caso di decesso del titolare, di vendita o di donazione di un'attrazione o di cessione definitiva o temporanea dell'azienda commerciale, comprovata da copia autentica di atto notarile debitamente registrato all'ufficio del Registro, il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione ed il subentrante manterrà tutti i diritti acquisiti. In caso di compravendita di ramo d'azienda, il subentrante potrà anche il medesimo anno dell'acquisto, chiedere la sostituzione dell'attrazione.

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per atto tra vivi o mortis causa comporta il riconoscimento del diritto alle aree di installazione acquisito dal dante causa, purché comprovato da copia autentica di atto notarile debitamente registrato.

Art. 10 - *Sub-concessione.*

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione del concessionario sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

Art. 11 - *Attività complementari.*

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni che non superino i due metri quadrati di occupazione. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno richiesti purché non influiscano negativamente sull'aspetto della sicurezza delle aree di installazione. Gli stessi dovranno essere muniti delle autorizzazioni, collaudi e coperte da assicurazione previsti dalle norme vigenti.

Gli orari di esercizio sono stabiliti dal presente Regolamento, e inseriti nell'autorizzazione di esercizio.

Queste attrazioni non danno diritto alla conversione con altre attrazioni in elenco ministeriale di diverse dimensioni.

Art. 12 *Disposizioni integrative.*

Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, si precisa che l'organo competente a darne un'interpretazione corretta sarà costituito esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Per eventuali variazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, verrà richiesto il parere preventivo, non vincolante, alle Associazioni di Categoria.

Art. 13 *Fiera di Ottobre e Fiera del Carnevale.*

In occasione della Fiera di Ottobre e della Fiera del Carnevale, le imprese di spettacolo viaggiante che avranno regolarmente fatto domanda dovranno procedere al pagamento di quanto stabilito dal Comune entro 20 giorni dall'inizio delle rispettive manifestazioni. Le imprese che non avranno provveduto verranno automaticamente considerate rinunciatarie e si procederà a sostituire la loro domanda con le modalità descritte all'art. 6 ultimi commi relativi alle sostituzioni.

Art. 14 *Occupazione spazi ed aree pubbliche.*

Per la concessione è dovuto l'importo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura prevista dalle norme vigenti.

Art. 15 - *Licenza di pubblica sicurezza.*

L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di pubblica sicurezza contenente l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Dirigente di Settore, previa acquisizione dei corretti montaggi firmati da tecnico abilitato (ai sensi del Decreto 18 Maggio 2007 (GU n. 136 del 14-6-2007), articolo 6, comma 2, ci vuole la firma di tecnico abilitato in quanto non è già presente un impianto di terra e l'energia elettrica non è

erogata da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale ma sarà solo presente il contatore della società erogatrice che verrà incaricato dai singoli attrazionisti dello spettacolo viaggiante).

Art. 16 - Installazione e funzionamento delle aree occupate dagli spettacoli viaggianti.

L'installazione delle attrazioni dovrà avvenire all'interno dello spazio assegnato, sotto la vigilanza del Comando Corpo Polizia Municipale.

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni salvo giustificati motivi tecnici sopraggiunti riconosciuti validi dall'ufficio competente e sempreché non né risultino danneggiate le attività delle attrazioni adiacenti e le condizioni di sicurezza delle aree di installazione.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e convenientemente illuminata nelle ore di scarsa visibilità.

Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire motivo di disturbo della manifestazione per immoralità, il Dirigente di Settore dispone l'immediato allontanamento della medesima, senza che il titolare abbia il diritto ad alcun indennizzo.

L'uso di strumenti musicali o di riproduzione del suono o di altoparlanti in genere è consentito, comunque non oltre le ore 23.00, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica/ nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e dall'art. 695 del Codice Penale.

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità vigenti all'interno del territorio comunale, con l'osservanza inoltre di tutte le norme igienico-sanitarie.

La sistemazione della carovane di abitazione e dei carri attrezzi ha luogo nelle località e con le modalità stabiliti dal Dirigente di Settore.

L'Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai concessionari.

Art. 17 - Installazione di circhi e spettacoli viaggianti in aree private non soggette a pubblica servitù.

L'installazione di circhi e spettacoli viaggianti in aree private non soggette a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Dirigente di Settore, che dovrà essere richiesta dagli organizzatori della manifestazione almeno sessanta giorni prima, indicando specificatamente l'area che si intende utilizzare e dimostrandone la disponibilità.

L'esercente lo spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione in area privata non soggetta a pubblica servitù è tenuto a presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, domanda in bollo al Comune di Cittadella per il rilascio della prescritta licenza allegando tutta la documentazione di cui all'art. 3 prevista in questo caso.

La licenza di pubblica sicurezza sarà rilasciata previa acquisizione dei corretti montaggi firmati da tecnico abilitato

Art. 18 – Sanzioni.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quanto non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni previste dal Regolamento sulle Sanzioni Amministrative alle Violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali vigenti.

Art. 19 - Applicazione di altre norme.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, di Polizia Urbana, di Occupazione Suolo Pubblico, d'igiene, nonché di tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernenti gli spettacoli viaggianti.

Art. 20 - Abrogazione norme precedenti.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Art. 21 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della propria pubblicazione.

ELENCO DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTE

Tale elenco verrà aggiornato non annualmente ma solo in caso di modifica

Centro Storico dentro le mura con esclusione della Fiera di Ottobre	Piazza Mons. Luigi Rossi Piazza Scalco Piazza Pierobon
Capoluogo	Zona impianti sportivi (solo in occasione della Fiera di Ottobre) Piazzale del Milite Ignoto (Villa Rina)
Frazioni	Aree di occupazione delle Sagre e Manifestazioni temporanee
Via Noblesville	Prioritaria area per circhi e carovane di spettacoli viaggianti